

COMUNE DI LEONESSA

PROVINCIA DI RIETI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30/06/2021

REGOLAMENTO TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
- ART. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI, PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- ART. 5 –PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 7 – ESCLUSIONI DAL TRIBUTO PER INIDONIETA' A PRODURRE RIFIUTI
- ART. 8 – ESCLUSIONE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
- ART. 9 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
- ART. 10 – SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 11 – COSTO DI GESTIONE
- ART. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14 – PIANO FINANZIARIO
- ART. 15 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16 – TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18 – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 - CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20 - SCUOLE STATALI
- ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22- TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 23 – RIDUZIONE DEL TRIBUTO

ART. 24 – CUMULABILITA' DI RIDUZIONI

ART. 25 – RIDUZIONI FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE

TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO

ART. 26 - RISCOSSIONE

ART. 27 - DICHIARAZIONE

ART. 28 - ACCERTAMENTO

ART. 29 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 30 – SANZIONI ED INTERESSI

ART. 31 - CONTENZIOSO

ART. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 33 – RATEIZZAZIONE IMPORTI AVVISI/ACCERTAMENTI

ART. 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 35 – NORME DI RINVIO

ART. 36 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Leonessa nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie dei rifiuti devono provenire da immobili siti nel territorio del Comune di Leonessa, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI, PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito;
- c) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione;
- d) utenze domestiche: i luoghi adibiti a civile abitazione, ivi compresi i locali di pertinenza;
- e) utenze non domestiche: tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al precedente art. 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree tassabili.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai

singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

a) unità immobiliari (sia abitative o non abitative) prive di mobili e suppellettili o di utenze. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

b) solai soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

c) i locali stabilmente riservati a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, impianti tecnologici, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

d) locali adibiti a legnaia;

e) locali adibiti a stalle e fienili;

f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alle superfici utilizzate come campo da gioco, ferma restando la tassabilità della superficie destinata ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, ecc;

g) fabbricati non agibili, non abitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni e comunque non oltre la data riportata sul certificato di fine lavori;

h) i locali relativi ad utenze commerciali, produttive ed artigianali, inutilizzati a seguito di cessata attività, prive di qualsiasi arredo. Lo stato di non utilizzo dovrà essere comprovato da apposita dichiarazione, attestando l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici. Tale dichiarazione non potrà essere retroattiva;

i) per gli impianti di distribuzione carburanti, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

l) sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato

m) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

2. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune.

La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Esclusione per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.

Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia ecc.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicato nel seguente elenco:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) autofficine, carrozzerie, elettrauto 35 %,
- c) distributori di carburante: 15 %;
- d) autolavaggi: 15%;
- e) caseifici: 20%;
- f) parrucchieri e barbieri: 15%;
- g) studi dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 20 %;
- h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, laboratori fotografici: 20 %.
- i) attività artigianali metal meccaniche (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili): 35 %.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1(in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del

formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 9 - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 agosto 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. In fase di prima attivazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale scopo.

4. Conclusa l'attività di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, è pari a quella calpestabile.

6. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 metri, o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle pari o superiori si arrotondano al metro quadrato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 - Costo di gestione

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Tutti i costi sono ricompresi nel piano finanziario del servizio e, salvo eccezioni a norma di legge, sono integralmente coperti dalle tariffe.

3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario redatto dall'ufficio tributi del Comune, o dal gestore in caso di affidamento del servizio a terzi.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, commi 651 e segg. della Legge 147/2013 e delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compreso lo smaltimento e tutti i costi individuati dal D.P.R. 158/1999 e secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario rifiuti) predisposto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) di cui alla delibera 443/2019” .
- 4) Le stesse anche se approvate successivamente, purché entro il termine di cui al comma1, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 13 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta da un membro scelto dalla Giunta, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti:

occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune al 1° gennaio di ogni anno. In caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, l'obbligazione tributaria varia dal mese successivo a quello in cui si è verificata.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa con decorrenza dall'anno successivo, su richiesta dell'interessato ed a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 26.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti :

occupate da persone che hanno la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze la tariffa si assume come numero di occupanti quello di un componente ogni 57 mq., salvo la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione diversa di un numero di occupanti.

Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante, se condotte da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali e professionali.

Le rimesse attrezzi ed i depositi per uso agricolo, inerenti l'attività stessa si considerano utenze non domestiche.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati sulla base di quanto disposto dall'art. 12 per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie e sottocategorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, ai fini della determinazione del tributo, viene di regola effettuata sulla base del codice ATECO, al codice attività IVA nonché ad altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, od in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti simile.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata di cui alla tabella B o attività più affine.

4. Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) e affitta camere in forma imprenditoriale sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 08 "Alberghi senza ristorazione" di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 21 - Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa

Art. 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 23 - Riduzioni del tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze si trovano nelle seguenti condizioni:

a) aree e locali situati ad una distanza superiore ai 400 metri al più vicino punto di conferimento, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa che variabile al 40%:

b) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto - riduzione del 15% della sola quota variabile .

c) la tariffa delle aree scoperte delle utenze non domestiche è ridotta del 30%;

d) la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 15% ai locali diversi dalle abitazioni, (utenze non domestiche) per attività stagionali (inferiori a 6 mesi) ;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dal 1° giorno del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Per le attività obbligatoriamente chiuse per l'emergenza sanitaria COVID-19 soltanto per l'anno 2020 si applicano le riduzioni delle tariffe del 100% per la quota fissa e variabile, solo ed esclusivamente per il periodo di chiusura.

Art. 24 - Cumulabilità di riduzioni

In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili per le utenze domestiche può superare la soglia del 25 % del tributo dovuto ad eccezione delle riduzioni previste per distanza dai punti di raccolta.

Art. 25 - Riduzione famiglie economicamente disagiate

1. Per particolari situazioni di disagio socio economico il tributo è ridotto nella misura del 20 % relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e pertinenze, in favore dei soggetti passivi, persone fisiche con un I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore ad €. 8.265,00.

2. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di formale richiesta entro il mese di ottobre di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente all'Ufficio Tributi del Comune.

TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO

Art. 26 - Riscossione

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altre tipologie di pagamento.

2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni in possesso inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento ed il modello di pagamento

precompilato. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000. A far data dal 1° gennaio 2021 gli avvisi dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 444/2019 del 31/10/2019: "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. Il versamento del tributo, viene effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno in 2 rate annuali, il numero e le scadenze di pagamento del tributo possono essere modificati annualmente con deliberazione di giunta comunale, in relazione a svariate esigenze di bilancio o operative.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al dovuto per l'intero l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato in un'unica soluzione.

Art. 27 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data in cui :

- ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della stessa al Protocollo dell'Ente.

3. nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione e/o subingresso entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto denunciante responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

5. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, pec, in caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 28 – Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile designato dalla Giunta con apposito atto, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i, e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei cui al DPR 138/98.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di Presentazione dell'istanza.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità non superi l'importo complessivo di € 12,00.

Art. 30 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al precedente articolo 27, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se effettivamente dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di TARI non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. Nel caso di denuncia spontanea oltre i termini previsti si applicano le sanzioni stabilite per il ravvedimento operoso a condizione che l'ufficio non abbia avviato azioni accertative.

Art. 32 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dal comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 33 - Rateizzazioni importi avvisi/accertamenti

1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di pagamento e dagli avvisi di accertamento nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, supportata da apposita documentazione. La rateizzazione non può comunque eccedere 10 rate mensili se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 500,00. Per importi superiori verrà valutata caso per caso.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è sottoscritto dal Funzionario Responsabile della Tassa.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro i termini di scadenza degli avvisi di pagamento/accertamento; nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga presentata successivamente alla scadenza, e prima dell'avvio della riscossione coattiva, il numero delle rate mensili sarà calcolato in modo da non superare il periodo massimo di rateizzo che sarebbe stato accordato se la domanda fosse stata presentata entro i termini di scadenza degli avvisi.
4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta:
 - a) il debito decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.
5. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Art. 34 - Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 35 - Norme di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

4. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce, con decorrenza 01 gennaio 2021, il precedente regolamento TARI o IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 45 in data 30/09/2020.

ALLEGATO A

Tipo Categoria	Codice Categoria	Descrizione
Non Domestica	01	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO
Non Domestica	02	CINEMATOGRAFI E TEATRI
Non Domestica	03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
Non Domestica	04	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI
Non Domestica	0403	DISTRIBUTORI ECC. CON RIDUZIONE ASSIMILATI
Non Domestica	05	STABILIMENTI BALNEARI
Non Domestica	06	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI
Non Domestica	07	ALBERGHI CON RISTORAZIONE
Non Domestica	08	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
Non Domestica	0801	RESIDENCE
Non Domestica	09	CASE DI CURA O RIPOSO
Non Domestica	10	OSPEDALI
Non Domestica	11	UFFICI-AGENZIE
Non Domestica	1120	UFFICI ECC CON RIDUZIONE ASSIMILATI
Non Domestica	12	STUDI PROFESSIONALI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Non Domestica	13	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)
Non Domestica	14	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE
Non Domestica	15	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)
Non Domestica	16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
Non Domestica	17	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)
Non Domestica	1720	BOTTEGHE ARTIGIANALI CON RIDUZIONE ASSIMILATI
Non Domestica	18	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)
Non Domestica	19	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO

Non Domestica	1915	CARROZZERIA ECC CON RIDUZIONE ASSIMILATI
Non Domestica	20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
Non Domestica	2015	CAPANNONI INDUSTRIALI CON RIDUZ ASSIMILATA
Non Domestica	21	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
Non Domestica	2115	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON RIDUZIONE ASSIMILATI
Non Domestica	22	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB
Non Domestica	23	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE
Non Domestica	24	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE
Non Domestica	25	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI
Non Domestica	26	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE
Non Domestica	27	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO
Non Domestica	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
Non Domestica	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
Non Domestica	30	DISCOTECHE-NIGHT CLUB